



PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

1. Aspetto burocratico – amministrativo

Avviene in Segreteria al momento di richiesta d'iscrizione da parte della famiglia:

- Attraverso la modulistica si instaura il primo contatto con la struttura scolastica e si favorisce una sensazione positiva del nuovo ambiente.
- Il personale di segreteria incaricato, con adeguata disponibilità, raccoglie le prime informazioni (Identità Personale; Indirizzo; Residenza; Recapito Certificazione della scolarità precedente...)
- Verranno richiesti e riprodotti in fotocopia integralmente o nelle parti salienti i seguenti documenti:
 - Documenti di identità o passaporto del Genitore e dell'alunno,
 - Codice fiscale dell'alunno,
 - Certificati attestanti le vaccinazioni o, in attesa di perfezionamento, la dichiarazione resa tramite autocertificazione del Genitore, attestante presso quale ASL le vaccinazioni siano state effettuate in Italia,
 - Permesso di soggiorno,
 - Documenti scolastici pregressi o, in attesa di perfezionamento, dichiarazione tramite modulo da parte dei genitori sul percorso scolastico compiuto dal figlio/-a.
- Viene fissato l'appuntamento per il colloquio di accoglienza con il Docente funzione strumentale per l'alfabetizzazione. Il Docente delegato comunica all'incaricato della Segreteria gli orari di disponibilità, individuati in linea di massima in fasce orarie favorevoli alle famiglie. I docenti referenti per la scuola elementare e per la scuola media, sentito il Dirigente Scolastico, curano i colloqui di accoglienza dell'alunno e della sua famiglia. La Segreteria comunica al docente la conferma dell'appuntamento e predispone i documenti acquisiti alla consultazione della commissione. Acquisisce da subito un recapito telefonico di almeno un Genitore, (indipendentemente dalla comprensione della lingua italiana) per permettere comunicazioni essenziali anche vie brevi.
- La Segreteria informa il Coordinatore della Classe in cui si è deciso di inserire l'alunno.

2. Colloquio di accoglienza

L'Insegnante preposto fissa un incontro con l'alunno per raccogliere informazioni sulla sua “storia personale” e circa la sua biografia linguistica.

3. Assegnazione della Classe

L'inserimento scolastico degli alunni avviene sulla base della LEGGE N. 40 del 1998 sull'immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 Novembre 1999.

Tale normativa sancisce che:

- « Tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto e l'obbligo dell'inserimento scolastico.



- *L'iscrizione dei minori stranieri alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.*
- *I minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di:*
 - *ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore);*
 - *competenza, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
 - *corso di studi svolto;*
 - *titolo di studio posseduto.*
- *Il collegio dei docenti deve provvedere alla ripartizione degli alunni stranieri, evitando classi con presenza straniera predominante (prevedere al massimo 4-5 per ogni classe)*
- *I programmi scolastici non devono essere differenziati, ma adattati ai livelli di competenza dei singoli alunni stranieri*
- *Possono essere attivati specifici interventi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana»*

4. Accertamento delle competenze scolastiche dell'alunno

Sono utili per accertare le abilità logico-matematiche, le abilità grafico-manipolative, le conoscenze o meno del sistema alfabetico in caratteri neolatini, le abilità di lettura e comprensione dei testi scritti in lingua autoctona (mediante il supporto inizialmente di un alunno già inserito nell'istituto proveniente dallo stesso Paese dell'alunno neo-arrivato, ma poi di un mediatore culturale o linguistico). Di tale lavoro si occupano un docente referente che si farà carico di informare il C.D.C.

5. Inizio della frequenza scolastica alla classe assegnata

Avviene in modo graduale, non oltre i tre giorni dalla conoscenza dell'alunno da parte dell'insegnante incaricato e del coordinatore di classe che assumono l'onere di *tutoring*. La successiva accoglienza da parte degli alunni della classe assegnata avviene attraverso la preparazione di carattere informativo attuata dai docenti di classe (che dovrebbero essere informati per tempo del nuovo inserimento, in modo da non trovarsi impreparati nella gestione del nuovo inserimento all'interno del gruppo classe).

Un inserimento provvisorio si rivelerebbe controproducente per un alunno che vive già una situazione di disorientamento affettivo, cognitivo e culturale, producendo frustrazione, disagio e chiusura. È altresì importantissimo che il neo arrivato non venga abbandonato all'interno del nuovo gruppo. È funzionale, umano, eticamente e moralmente corretto nonché sancito dalla legge, attuare un momento di accoglienza e inserimento all'interno della classe; è consigliabile sospendere la lezione per qualche minuto e stabilire alcune regole di inclusione, in modo da rendere meno pesante il normale sforzo che richiede l'integrazione sia da parte di chi accoglie sia di chi è accolto nella nuova realtà.

6. Assegnazione delle figure d'appoggio

Si individua un compagno “operatore amico” da affiancare all'alunno, che sarà un utile supporto di integrazione sociale e apprendimento delle prime regole della convivenza civile



ma anche una guida nell'orientamento all'interno del nuovo ambiente (spazi scolastici e loro utilizzo,) il suddetto sarà poi sostituito a rotazione durante l'anno scolastico, in modo da coinvolgere tutti gli alunni della classe. L'insegnante con funzione di tutore, costituirà un punto di riferimento, un “ponte” tra l'alunno e tutta l'organizzazione scolastica; curerà i rapporti scuola-famiglia, le relazioni interpersonali e gli eventuali problemi.

7. Verifica degli insegnanti di classe

Dopo un breve periodo di osservazione e rilevazione delle caratteristiche personali, abilità, competenze dell'alunno, gli insegnanti di classe elaborano il percorso personalizzato, lo verificano collegialmente con periodicità e provvedono alla richiesta dei testi in adozione.

8. Apprendimento della L2 in classe e con l'aiuto dell'insegnante

L'apprendimento è inteso anche come recupero e consolidamento di quanto appreso, nella scolarità precedente (gli alunni stranieri hanno delle conoscenze, non sono *tabulae rase*, sta alla deontologia dei docenti tutti, individuare capire quali sono le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni), gli insegnanti curricolari devono stabilire dei percorsi personalizzare ricercare materiali e attuare una didattica per tutti e di inclusione, il corso di alfabetizzazione diviene un supporto funzionale solo se esiste un *team* di docenti curricolari sensibile alle necessità dell'alunno straniero. Delegare l'indottrinamento dell'alunno al solo corso di alfabetizzazione è riduttivo e si rileva sterile e controproducente, scatenando nell'alunno l'idea di non dover far nulla all'interno del gruppo classe. Tale idea si traduce poi in un atteggiamento di disturbo dovuto ad un senso di estraneità a quanto si fa durante le ore curricolari.

9. Valutazione

La valutazione degli studenti stranieri deve tener conto del singolo percorso di apprendimento. Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione formativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli studenti e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando altresì la partecipazione degli studenti e delle famiglie al processo di educazione. Il riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell'articolo 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che recita «Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento»

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli studenti comporti un possibile adattamento di valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi nella normativa nazionale che sottolinea fortemente l'attenzione alla personalizzazione e la conseguente valutazione per ogni ambito disciplinare. Rispetto agli standard di risultato cui i docenti si riferiscono, gli studenti stranieri possono trovarsi in molti casi in una posizione assai lontana per quanto riguarda la lingua italiana scritta e orale, la lettura la comprensione e la



riflessione linguistica. In particolare rispetto ad ambiti disciplinari, spesso i docenti non riescono a raccogliere dati in sufficienza per stilare una valutazione dei contenuti delle abilità e competenze possedute dal discente, in quanto gli alunni non sono ancora in grado di esprimerli in italiano: incompetenza linguistica non significa incompetenza scolastica.

Il CDD e il CDC perciò adotta questi criteri per la valutazione degli alunni stranieri e di recente immigrazione:

- Prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi.
- Valutare il progresso rispetto al livello di partenza.
- Privilegiare la valutazione formativa a quella certificativa, prendendo in considerazione il percorso dello studente, gli obiettivi possibili, la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.
- Tenere presente i tempi di apprendimento e di insegnamento come una variabile significativa e puntare a risultati inclusi in una fascia di accettabilità ed essenzialità, recuperando solo le tematiche che sono fondamentali per il futuro percorso scolastico.
- Tenere conto che l'alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: quella relativa al suo percorso di apprendimento di italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del curriculum comune.
- Predisporre strumenti per la valutazione formativa e sommativa adeguati.

Per quanto concerne la valutazione del primo quadrimestre, quando la data di arrivo dell'alunno è troppo vicina al momento della stesura dei documenti di valutazione, viene espresso un enunciato di questo tipo o simile: "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Si utilizza invece per gli alunni partecipanti alle attività didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari un enunciato del tipo: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e deve essere formulata.

Pertanto si ritiene accettabile il secondo enunciato sopra proposto.

La certificazione delle competenze, al termine dei cicli scolastici verrà effettuata:

- Per gli alunni stranieri che siano al terzo anno di scolarizzazione in Italia;
- Per gli alunni stranieri che, pur essendo nella scuola italiana da un periodo di tempo inferiore, abbiano maturato competenze previste.

Diversamente, si descriveranno il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio-relazionali osservate. Occorre ribadire che le prove d'esame rappresentano il momento finale di un percorso che deve accertare il possesso delle competenze essenziali. Inoltre la valutazione può essere attuata proponendo prove d'esame, in particolare per quanto riguarda la lingua italiana, di contenuto "ampio", in modo che ogni studente possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle sue competenze.